

---

**Ordinanza** *Avamprogetto del 28.05.2013*  
**relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione**

**(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 10 capoverso 4 seconda frase, 15 capoverso 6, 16 capoverso 6 seconda frase, 19 capoverso 2 lettera d, 24 capoverso 3 seconda frase, 29 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 56 della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>1</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI),

*ordina:*

## **Capitolo 1: Programmi di promozione**

### **Sezione 1: Disposizioni generali sui programmi di promozione tematici delle istituzioni di promozione della ricerca e della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)**

(Art. 7 cpv. 3 LPRI)

#### **Art. 1**           Principi

<sup>1</sup> I programmi di promozione tematici devono risultare di interesse nazionale.

<sup>2</sup> La realizzazione di programmi di promozione tematici può avvenire attraverso:

- a. gli strumenti di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI (organi di promozione);
- b. le misure straordinarie da adottare nell'ambito di competenza degli organi di promozione.

<sup>3</sup> I programmi di promozione tematici sono limitati nel tempo.

<sup>4</sup> Se necessario saranno stabilite le misure da applicare ai singoli casi per la valutazione e la verifica dell'efficacia dei programmi.

#### **Art. 2**           Procedura

<sup>1</sup> Il mandato di realizzare un programma di promozione tematico è affidato sulla base del relativo decreto di finanziamento dell'Assemblea federale adottato nell'ambito dei messaggi periodici sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera a LPRI.

<sup>1</sup> RS 420.1

<sup>2</sup> In casi urgenti il decreto di finanziamento per un mandato può essere richiesto anche nell'ambito di un messaggio specifico sulla promozione della ricerca e dell'innovazione secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera b LPRI.

## **Sezione 2: Programmi nazionali di ricerca del Fondo nazionale svizzero (FNS)**

(Art. 10 cpv. 2 lett. c LPRI)

### **Art. 3**            Oggetto e scopo

<sup>1</sup> Attraverso i programmi nazionali di ricerca (PNR) devono essere avviati e realizzati progetti di ricerca fra loro coordinati e aventi obiettivi comuni.

<sup>2</sup> Possono essere oggetto del PNR soprattutto tematiche:

- a. il cui studio scientifico è d'importanza nazionale;
- b. per la cui soluzione la ricerca svizzera può fornire un importante contributo;
- c. per la cui soluzione sono necessari i contributi di diverse discipline;
- d. il cui studio dovrebbe permettere di ottenere entro cinque anni risultati utilizzabili nella pratica.

<sup>3</sup> In casi motivati un PNR può essere designato per creare ulteriore potenziale di ricerca in Svizzera.

<sup>4</sup> Per la scelta verrà considerato anche se:

- a. i risultati attesi del programma possono servire come base scientifica per le decisioni amministrative e governative;
- b. il programma può essere realizzato nell'ambito della cooperazione internazionale, e in particolare europea.

### **Art. 4**            Presentazione, vaglio e selezione delle proposte

<sup>1</sup> I servizi federali e le persone fisiche o giuridiche possono presentare alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) proposte per i PNR.

<sup>2</sup> La SEFRI vaglia periodicamente le proposte presentate. Consulta i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico e predispone su questa base un elenco delle priorità.

<sup>3</sup> Elabora per i temi con priorità più alta delle brevi proposte di programma che specificano le relative questioni e che indicano il mandato di ricerca determinante e ulteriori disposizioni sul programma.

**Art. 5** Specificazione delle proposte di programma, documentazione del bando di concorso

<sup>1</sup> La SEFRI incarica il FNS di verificare la fattibilità delle proposte di programma e di specificarle.

<sup>2</sup> Per le proposte considerate realizzabili il FNS predispone la documentazione focalizzata sugli aspetti scientifici per il bando di concorso, contenente i seguenti elementi principali del possibile programma:

- a. obiettivi e priorità del programma;
- b. periodo entro il quale deve essere realizzato;
- c. ripartizione sommaria dei mezzi finanziari per le singole priorità;
- d. condizioni per la partecipazione ai programmi, le quali devono essere orientate agli obiettivi del programma.

<sup>3</sup> Per i temi di ricerca vicini all'economia il FNS consulta la CTI in merito all'importanza e all'urgenza dei programmi proposti dal punto di vista della promozione dell'innovazione.

<sup>4</sup> In casi specifici, in particolare per gli attuali temi rilevanti per la società e d'importanza nazionale, su mandato del Consiglio federale o del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e in deroga alla procedura di cui all'articolo 4 capoversi 2 e 3, la SEFRI può incaricare direttamente il FNS di verificare la fattibilità. A tale scopo la SEFRI comunica al FNS le problematiche e le ulteriori disposizioni relative al programma oggetto di verifica.

**Art. 6** Esame e scelta dei programmi

<sup>1</sup> La SEFRI dispone l'esame della documentazione del bando di concorso da parte dei servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico riguardo all'importanza e all'urgenza dei programmi per l'esecuzione di compiti federali.

<sup>2</sup> Seleziona proposte per nuovi programmi che sottopone periodicamente al DEFR. Per fare ciò può basarsi sul parere del Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI) e tiene conto delle esigenze di ricerca ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3.

<sup>3</sup> Il DEFR propone periodicamente al Consiglio federale di realizzare da uno a tre PNR. A tale proposito considera la quantità di fondi per periodo di sussidio stabilita nel messaggio ERI e prevista nella convenzione sulle prestazioni con il FNS.

**Art. 7** Bando di concorso e realizzazione dei programmi

<sup>1</sup> Il FNS designa per ogni programma selezionato un gruppo direttivo o istituisce un'altra struttura adeguata di direzione.

<sup>2</sup> Per ciascun programma la SEFRI designa persone all'interno dell'Amministrazione federale (osservatori federali), responsabili del flusso informativo e del trasferimento di sapere fra il programma e gli Uffici coinvolti.

<sup>3</sup> Il FNS adegua la documentazione del bando di concorso alla decisione del Consiglio federale.

<sup>4</sup> Il DEFR approva la versione rielaborata del bando di concorso. La SEFRI consulta preventivamente i servizi interessati dell'Amministrazione federale.

<sup>5</sup> Il FNS pubblica il bando di concorso, valuta le proposte di progetto e decide in merito ai progetti da realizzare nell'ambito dei programmi.

#### **Art. 8** Rapporto, trasferimento di sapere e verifica dell'efficacia

<sup>1</sup> Il FNS informa regolarmente il pubblico e i destinatari nel settore della ricerca, nella società e nell'economia sullo stato e l'avanzamento dei lavori nei PNR ed è responsabile del trasferimento delle informazioni relative ai risultati a questi ultimi.

<sup>2</sup> Terminato un PNR pubblica una sintesi dei principali risultati del programma.

<sup>3</sup> Predispose per il Consiglio federale un rapporto finale nel quale indica in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi del PNR.

<sup>4</sup> Per adempiere ai suoi compiti l'Amministrazione federale considera i risultati del PNR.

<sup>5</sup> La SEFRI decide dopo aver consultato il FNS se un PNR concluso o lo strumento PNR devono essere sottoposti a una verifica dell'efficacia. Sempre dopo aver consultato il FNS definisce le modalità della verifica e assegna i relativi mandati.

#### **Art. 9** Procedura e controllo

Il DEFR disciplina in un'ordinanza i dettagli della procedura per il vaglio e l'esame dei temi per il PNR nonché della verifica dell'efficacia.

### **Sezione 3: Poli di ricerca nazionali del FNS**

(Art. 10 cpv. 2 lett. c LPR)

#### **Art. 10** Oggetto e scopo

<sup>1</sup> Un polo di ricerca nazionale (PRN) è un progetto di ricerca d'importanza nazionale con base istituzionale. Ha sede presso una o più istituzioni ospitanti e dispone di una rete di partner e istituzioni del settore universitario o extrauniversitario. È subordinato a un ambito di ricerca ben definito e tematicamente delimitato.

<sup>2</sup> Possono essere istituzioni ospitanti soltanto quelle che dispongono delle competenze per poter soddisfare tutti gli obiettivi del relativo PRN secondo il capoverso 3.

<sup>3</sup> L'istituzione di un PRN persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. il mantenimento e il rafforzamento duraturo della posizione della Svizzera nei settori di ricerca strategicamente importanti mediante la promozione della ricerca ai massimi livelli;
- b. il rinnovamento duraturo e l'ottimizzazione di strutture di ricerca innovative mediante il potenziamento delle capacità di insegnamento e di ricerca, la

promozione della ripartizione dei compiti e il coordinamento tra le istituzioni di ricerca, e il loro collegamento alle reti internazionali;

- c. l'attuazione di una strategia coerente per la ricerca fondamentale, il trasferimento di sapere e tecnologie, la formazione delle nuove leve scientifiche e la divulgazione della scienza.

#### **Art. 11** Durata

<sup>1</sup> Un PRN ha una durata massima di dodici anni.

<sup>2</sup> La durata è suddivisa in periodi di finanziamento di massimo quattro anni.

#### **Art. 12** Organizzazione

<sup>1</sup> La direzione del PRN è l'organo direttivo a livello organizzativo e scientifico di un PRN e prende autonomamente decisioni nell'ambito di un contratto PRN (art. 15). Rientrano in particolare tra i suoi compiti:

- a. il coordinamento di tutte le istituzioni partner e di tutti i gruppi di ricercatori che partecipano al PRN;
- b. la direzione scientifica e l'orientamento generale del PRN;
- c. la gestione operativa del PRN e l'attribuzione e il controllo dei fondi.

<sup>2</sup> Soltanto i centri di ricerca universitari possono assumere il ruolo di istituzioni ospitanti di un PRN.

<sup>3</sup> Un'istituzione ospitante ottimizza e rafforza le proprie strutture di ricerca nei settori di ricerca del PRN. Contribuisce inoltre adeguatamente al finanziamento del PRN, in particolare della sua direzione.

#### **Art. 13** Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione

<sup>1</sup> Su mandato del DEFR il FNS pubblica il bando di concorso per il PRN. Nell'ambito di una procedura di selezione e decisione a due livelli sugli schizzi e in seguito sulle domande è responsabile della valutazione scientifica e strutturale delle richieste secondo l'articolo 10 capoverso 3. A tale proposito:

- a. valuta e verifica con l'aiuto di esperti esteri gli aspetti scientifici e strutturali degli schizzi e delle domande;
- b. raccomanda la realizzazione di una selezione di domande per un PRN ritenute di elevato livello scientifico e strutturale.

<sup>2</sup> La SEFRI è responsabile della valutazione delle domande sotto il profilo della politica della ricerca e della politica universitaria e della loro presentazione al DEFR. Nell'ambito della procedura di selezione e di decisione:

- a. svolge i necessari accertamenti e i negoziati con le scuole universitarie e le istituzioni di ricerca interessate;
- b. chiede il parere dei servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale della ricerca del settore pubblico riguardo all'importanza del progetto per l'esecuzione di compiti federali;
- c. consulta il FNS riguardo agli oneri finanziari e strutturali;

- d. chiede il parere del CSSI riguardo alla valutazione complessiva del progetto;
  - e. presenta una proposta motivata al DEFR relativa all'istituzione di PRN.
- <sup>3</sup> Il DEFR decide in merito ai PRN da istituire tenendo conto per ciascuno di essi degli oneri e del quadro finanziario per il primo periodo di sussidio.

**Art. 14**            Notifica delle decisioni

<sup>1</sup> Il FNS notifica le sue decisioni sulle domande di cui non raccomanda la realizzazione.

<sup>2</sup> Il DEFR notifica le sue decisioni sulle domande di cui il FNS ha raccomandato la realizzazione.

**Art. 15**            Contratto PRN

Il FNS, le istituzioni ospitanti e la direzione PRN concludono per ciascun periodo di finanziamento un contratto PRN.

**Art. 16**            Realizzazione dei poli di ricerca nazionali

<sup>1</sup> Il FNS finanzia, assiste e controlla i PRN.

<sup>2</sup> Sottopone alla SEFRI per approvazione il contratto PRN prima che venga sottoscritto. La SEFRI verifica le disposizioni previste riguardo al rispetto del quadro finanziario stabilito, degli oneri e dei relativi diritti e doveri dei partecipanti.

<sup>3</sup> Il FNS decide in merito alla proroga del sostegno dopo la scadenza di un periodo di finanziamento sulla base di una domanda in tal senso della direzione PRN e di una lettera delle istituzioni ospitanti nella quale queste ultime assicurano la loro dotazione finanziaria del PRN e i loro piani di sviluppo strutturale. Nella decisione considera anche i risultati della sua valutazione intermedia.

<sup>4</sup> Se il FNS approva una domanda di proroga viene concluso un nuovo contratto per il nuovo periodo di sussidio. Si applicano per analogia le disposizioni di cui al capoverso 2.

**Art. 17**            Controllo: valutazione e verifica dell'efficacia

<sup>1</sup> Il FNS garantisce un costante monitoraggio dei PRN in corso e ne fa rapporto alla SEFRI.

<sup>2</sup> Designa per il monitoraggio di ciascun PRN un comitato internazionale di accompagnamento.

<sup>3</sup> Elabora per ciascun PRN concluso un rapporto finale finanziario e un rapporto finale sui risultati scientifici e strutturali. A tale proposito valuta in modo esaustivo gli obiettivi principali perseguiti dal PRN, basandosi sui relativi rapporti finali della direzione PRN e sulla valutazione del comitato internazionale di accompagnamento.

<sup>4</sup> La SEFRI decide dopo aver consultato il FNS se, su mandato della SEFRI, un PRN concluso, una serie di PRN conclusi o lo strumento PRN devono essere sottoposti a

una verifica completa dell'efficacia incentrata sul raggiungimento degli obiettivi. Decide dopo aver consultato il FNS le modalità della verifica e assegna i relativi mandati.

**Art. 18** Interruzione di PRN

<sup>1</sup> Su proposta del FNS il DEFR decide, prima della scadenza di un periodo di finanziamento, se un PRN non deve essere proseguito alla scadenza di tale periodo. La procedura di decisione è retta per analogia dalle disposizioni dell'articolo 13 capoversi 2 e 3.

<sup>2</sup> Se le circostanze lo esigono può anche essere presa la decisione di interrompere un PRN nel corso di un periodo di finanziamento.

<sup>3</sup> In caso di interruzione di un PRN, il FNS concede per massimo dodici mesi un finanziamento che permetta di concludere il PRN.

**Art. 19** Procedura e controllo

Il DEFR disciplina in un'ordinanza i dettagli della procedura per il bando di concorso, la selezione e la verifica dell'efficacia del PRN.

## **Capitolo 2: Promozione della ricerca da parte dell'Amministrazione federale**

### **Sezione 1: Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale**

(Art. 15 LPRI)

**Art. 20** Procedura di richiesta e d'esame. Decisione

<sup>1</sup> Le strutture di ricerca presentano le loro domande di sussidio alla SEFRI.

<sup>2</sup> La domanda deve includere:

- a. indicazioni sui compiti e l'organizzazione della struttura richiedente;
- b. una descrizione delle attività presenti e future e dei motivi che giustificano la concessione di un sussidio federale;
- c. una panoramica delle spese necessarie per adempiere ai compiti, della situazione finanziaria e delle prestazioni federali attese.

<sup>3</sup> Il DEFR disciplina in un'ordinanza la procedura d'esame.

<sup>4</sup> Decide in merito ai sussidi in base ai crediti disponibili.

**Art. 21** Calcolo dei sussidi per le infrastrutture e le istituzioni di ricerca

<sup>1</sup> Le aliquote di sussidio determinanti nei singoli casi secondo l'articolo 15 capoverso 5 LPRI sono calcolate come valore medio per ciascun periodo ERI.

<sup>2</sup> La partecipazione ai costi da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati può avvenire sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. La partecipazione ai costi esclusivamente tramite prestazioni in natura è permessa solo alle scuole universitarie. Nel caso delle prestazioni in natura, queste devono

inoltre essere chiaramente identificabili come entrate dell'infrastruttura o dell'istituzione di ricerca.

**Art. 22** Calcolo dei sussidi per centri di competenza per la tecnologia

<sup>1</sup> Le aliquote di sussidio determinanti nei singoli casi secondo l'articolo 15 capoverso 5 LPRI sono calcolate come valore medio per ciascun periodo ERI.

<sup>2</sup> La partecipazione ai costi da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati e i contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo può avvenire sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. La partecipazione ai costi esclusivamente tramite prestazioni in natura è permessa solo alle scuole universitarie. Nel caso delle prestazioni in natura, queste devono inoltre essere chiaramente identificabili come entrate del centro di competenza per la tecnologia.

<sup>3</sup> In caso di sviluppo di nuovi settori d'attività d'importanza nazionale, nel calcolo del finanziamento di base possono essere considerati per massimo due periodi ERI gli eventuali mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. Per il loro conteggio, i mezzi finanziari corrispondenti devono poter essere assegnati al nuovo settore d'attività.

**Art. 23** Ulteriori condizioni per i sussidi ai centri di competenza per la tecnologia

I centri di competenza per la tecnologia possono, nell'ambito dei loro compiti secondo l'articolo 15 capoverso 4 lettera a LPRI, fondare proprie start-up o partecipare alla loro creazione. Per la concessione di sussidi a tali centri di competenza per la tecnologia è necessario considerare i seguenti principi:

- a. il centro di competenza per la tecnologia fonda start-up proprie o partecipa alla creazione di start-up solo se la tecnologia impiegata (prodotti o processi) è stata sviluppata o migliorata nell'ambito di uno dei suoi progetti di ricerca;
- b. fonda start-up proprie solo se le imprese partner che hanno partecipato al programma di cui alla lettera a di ricerca rinunciano alla valorizzazione per fini economici della proprietà intellettuale che ne deriva;
- c. può attribuire a titolo gratuito alla singola start-up i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto di ricerca determinante e i relativi diritti di utilizzazione; sono tuttavia esclusi ulteriori contributi del centro di competenza per la tecnologia alla start-up;
- d. dimostra un reddito derivante dalla vendita di brevetti, dai pagamenti delle licenze e dalle alienazioni di partecipazioni a start-up e il suo investimento nella gestione ordinaria.

## **Sezione 2: Ricerca del settore pubblico**

(Art. 16 LPRI)

**Art. 24** Mezzi finanziari della Confederazione per la ricerca del settore pubblico

<sup>1</sup> I sussidi federali per la realizzazione di programmi di ricerca e i sussidi overhead secondo l'articolo 39 vengono stabiliti nell'ambito di contratti o decisioni.

<sup>2</sup> Nel caso di ricerche su commissione l'Amministrazione federale rimborsa le spese necessarie per adempiere al contratto.

**Art. 25** Qualità della ricerca e valorizzazione dei risultati della ricerca del settore pubblico

<sup>1</sup> Il Comitato interdipartimentale della ricerca del settore pubblico considera per l'emanazione delle sue direttive sulla qualità della ricerca i principi della garanzia di qualità degli organi di promozione.

<sup>2</sup> I servizi federali disciplinano nei contratti o nelle decisioni relativi alla ricerca del settore pubblico i diritti sui risultati ottenuti dalla ricerca e la loro utilizzazione.

## **Capitolo 3: Promozione dell'innovazione**

(Art. 18-25 LPRI)

**Art. 26** Basi per la promozione dell'innovazione  
(Art. 18 cpv. 3 LPRI)

<sup>1</sup> La SEFRI elabora le basi per la promozione dell'innovazione, in particolare la strategia in materia di politica dell'innovazione, e la sottopone al Consiglio federale nell'ambito del messaggio ERI.

<sup>2</sup> Coordina tale attività con altri servizi federali, in particolare con la CTI e la SECO.

**Art. 27** Valutazione della promozione dell'innovazione  
(Art. 18 cpv. 4 LPRI)

La SEFRI garantisce la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della promozione dell'innovazione. Essa presenta ogni quattro anni, nell'ambito del messaggio ERI, un rapporto al Consiglio federale contenente i risultati di tale valutazione.

**Art. 28** Valutazione dell'attività della CTI  
(Art. 24 cpv. 7 LPRI)

<sup>1</sup> La CTI monitora e controlla le misure da essa sostenute.

<sup>2</sup> Il rapporto d'attività annuale per il Consiglio federale include in particolare:

- a. indicazioni su come sono state attuate le direttive strategiche della Confederazione;
- b. indicazioni sugli effetti economici derivanti dall'attività di promozione;
- c. una panoramica di tutti i progetti e tutte le domande.

**Art. 29** Sussidi della CTI per progetti d'innovazione  
(Art. 19 e 24 cpv. 2 lett. a LPRI)

La CTI sostiene progetti d'innovazione attraverso sussidi soltanto se i partner attuatori partecipanti dimostrano che i risultati della ricerca potranno presumibilmente essere sfruttati sul mercato o a favore della società. A tale proposito occorre considerare:

- a. i possibili effetti del progetto sulla competitività dei partner attuatori o sull'economia;
- b. la possibile creazione di valore aggiunto in Svizzera derivante dall'attuazione;
- c. il possibile sfruttamento commerciale o la possibile utilità sociale per il partner attuatore.

**Art. 30** Partecipazione dei partner attuatori  
(Art. 19 cpv. 2 lett. d LPRI)

La CTI può fissare in via eccezionale una quota di partecipazione del partner attuatore ai costi complessivi del progetto inferiore al 50 per cento se:

- a. il progetto presenta rischi di realizzazione elevati e un potenziale di successo economico superiore alla media o di utilità sociale elevato;
- b. dai risultati attesi possono trarre beneficio sia il partner attuatore che un'ampia cerchia di utenti non coinvolti nel progetto; o
- c. la partecipazione del partner attuatore e un finanziamento di terzi non derivante da aiuti finanziari della Confederazione coprono insieme almeno la metà dei costi.

**Art. 31** Regolamento sui sussidi della CTI  
(Art. 23 cpv. 1 lett. b LPRI)

La CTI disciplina nel suo regolamento sui sussidi i seguenti dettagli:

- a. partecipazione dei partner attuatori ai progetti d'innovazione,
- b. promozione di progetti senza partner attuatori;
- c. calcolo dei sussidi per progetti e overhead;
- d. promozione dell'imprenditorialità fondata sulla scienza e della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza;
- e. promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia;
- f. procedura per la concessione di sussidi e di altri sostegni.

**Art. 32** Cooperazioni con organizzazioni di promozione estere  
(Art. 24 cpv. 5 LPRI)

<sup>1</sup> Per promuovere partner di ricerca svizzeri nell'ambito di progetti d'innovazione transfrontalieri la CTI può realizzare in comune con organizzazioni di promozione estere bandi di concorso per i programmi e valutazioni di progetti.

<sup>2</sup> Può concedere una parte dei sussidi destinati all'intero progetto per lavori legati al progetto di un partner di ricerca estero se:

- a. in Svizzera mancano le competenze di ricerca necessarie;
- b. i partner di ricerca esteri dimostrano di avere le competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto; e
- c. la parte principale dei lavori legati al progetto viene realizzata da parte dei partner di ricerca svizzeri.

<sup>3</sup> Nei progetti d'innovazione transfrontalieri il partner di ricerca svizzero avente diritto al sussidio è responsabile della gestione amministrativa del sussidio svizzero per l'intero progetto.

<sup>4</sup> Per il resto, per i progetti d'innovazione transfrontalieri valgono le stesse direttive che disciplinano i progetti senza partner di ricerca esteri.

## **Capitolo 4: Sussidi per la compensazione di overhead**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 33**            Scopo dei sussidi overhead

I sussidi per i costi indiretti di ricerca (*overhead*) sono destinati a compensare in parte i costi per le istituzioni derivanti dai progetti di ricerca sostenuti da FNS, CTI e Amministrazione federale nell'ambito della promozione della ricerca e dell'innovazione

#### **Art. 34**            Rapporto e controllo

<sup>1</sup> Il FNS e la CTI presentano alla SEFRI per ogni periodo di sussidio un rapporto sull'assegnazione dei loro sussidi overhead. In particolare, esplicitano la ripartizione di tali sussidi in base a istituzioni, strumenti di promozione e campi di ricerca.

<sup>2</sup> La SEFRI verifica nell'ambito dei suoi compiti di controllo se l'aliquota massima di sussidio stabilita nel decreto di finanziamento è rispettata, e approva eventualmente il rapporto.

<sup>3</sup> Le unità dell'Amministrazione federale presentano un rapporto secondo l'articolo 52 LPRI.

### **Sezione 2: Sussidi overhead del FNS**

(Art. 10 cpv. 4 seconda frase LPRI)

#### **Art. 35**            Calcolo, assegnazione e versamento

<sup>1</sup> Il FNS calcola i sussidi overhead sulla base dei sussidi per progetti di ricerca che ha stanziato l'anno precedente nell'ambito:

- a. dei crediti stanziati; e

- b. dell'aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento nel decreto di finanziamento.

<sup>2</sup> Stanzia i sussidi mediante decisione.

<sup>3</sup> I sussidi sono versati in due rate di pari importo alla fine del primo e del terzo trimestre dell'anno civile.

#### **Art. 36** Regolamento

<sup>1</sup> Il FNS emana un regolamento sui sussidi overhead in cui disciplina in particolare:

- a. gli strumenti di promozione che possono dare diritto ai sussidi;
- b. il rimborso dei sussidi in casi motivati quali l'abbandono di un progetto.

<sup>2</sup> Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

### **Sezione 3: Sussidi overhead della CTI**

(Art. 24 cpv. 3 seconda frase LPRI)

#### **Art. 37** Calcolo, assegnazione e versamento

<sup>1</sup> LA CTI calcola i sussidi overhead sulla base dei sussidi per progetti di ricerca che ha stanziato durante l'anno civile nell'ambito:

- a. dei crediti stanziati; e
- b. dell'aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento nel decreto di finanziamento. È fatta salva la disposizione transitoria secondo l'articolo 61.

<sup>2</sup> Stabilisce l'ammontare del sussidio nell'ambito dell'approvazione del progetto.

<sup>3</sup> Il versamento dei sussidi avviene nell'ambito del versamento dei sussidi per i costi diretti di ricerca.

#### **Art. 38** Regolamento

La CTI stabilisce i dettagli della concessione di sussidi overhead nel suo regolamento sui sussidi.

### **Sezione 4: Sussidi overhead nella ricerca del settore pubblico**

(Art. 16 cpv. 6 seconda frase LPRI)

#### **Art. 39**

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale giustifica separatamente nelle sue decisioni i sussidi overhead per provvedimenti secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettere b e c LPRI (sussidi alla ricerca).

<sup>2</sup> Per il calcolo dei sussidi overhead vale al massimo l'aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento per i sussidi overhead del FNS.

<sup>3</sup> Il versamento dei sussidi avviene nell'ambito del versamento dei sussidi per i costi diretti di ricerca.

## **Capitolo 5: Condizioni supplementari per la promozione: provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca**

(Art. 27 LPRI)

**Art. 40** Provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca

<sup>1</sup> Gli organi di promozione decidono nei singoli casi se vogliono subordinare la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a condizioni sull'impiego dei risultati della ricerca ai sensi dell'articolo 27 capoversi 1 e 2 LPRI. In tali casi valgono le seguenti regole:

- a. i ricercatori che svolgendo le loro attività finanziate con aiuti federali ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale devono informare il centro di ricerca universitaria per il quale lavorano;
- b. i ricercatori e i centri di ricerca universitari per i quali lavorano si impegnano a non compromettere la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca attraverso pubblicazioni anticipate o in altro modo;
- c. se il centro di ricerca universitario valorizza i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, versa ai ricercatori un'equa indennità secondo i principi dell'articolo 332 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni<sup>2</sup>. Sono fatte salve le disposizioni speciali;
- d. se il centro di ricerca universitario non valorizza i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca entro un adeguato periodo di tempo dall'informazione da parte dei ricercatori, questi ultimi possono chiedere il riassegnamento dei diritti di proprietà intellettuale;
- e. se svolgendo un'attività finanziata con aiuti federali e da terzi si ottengono presso un centro di ricerca universitario risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, quest'ultimo partecipa ai diritti di proprietà intellettuale almeno proporzionalmente agli aiuti federali per i costi complessivi del progetto di ricerca in questione. È fatto salvo l'articolo 41.

<sup>2</sup> Se il centro di ricerca universitario o il centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo per il quale i ricercatori lavorano non adempie agli obblighi di valorizzazione dei risultati della ricerca cui è subordinata la concessione di aiuti federali, gli organi di promozione possono ridurre i sussidi approvati o richiedere la restituzione di quelli già versati.

<sup>2</sup> RS 220

**Art. 41** Regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione nei progetti d'innovazione

<sup>1</sup> La CTI decide nei singoli casi se vuole subordinare la concessione di sussidi alla condizione che i partner incaricati della ricerca e i partner attuatori presentino una convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione. Una tale convenzione deve includere:

- a. una regolamentazione sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati del progetto d'innovazione sostenuto;
- b. una regolamentazione sull'utilizzazione e valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dal progetto d'innovazione sostenuto;
- c. una regolamentazione sull'utilizzazione e valorizzazione di un'eventuale proprietà intellettuale confluita nel progetto d'innovazione sostenuto;
- d. eventuali diritti a indennità;
- e. la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione.

<sup>2</sup> Nel settore dei beni e dei servizi che si basano sui risultati del progetto d'innovazione sostenuto i partner attuatori hanno almeno il diritto, da fissare nella convenzione, all'utilizzazione e alla valorizzazione non esclusiva e a titolo gratuito dei risultati del progetto.

<sup>3</sup> Il diritto all'utilizzazione e alla valorizzazione spettante ai partner attuatori secondo il capoverso 2 può essere esclusivo quando ciò risulta necessario a causa della situazione sul mercato dei partner attuatori. La convenzione considera gli interessi dei partner di ricerca.

<sup>4</sup> Per stabilire un'indennità per l'esclusiva utilizzazione e valorizzazione da parte di un partner attuatore dei risultati del progetto d'innovazione sostenuto è necessario considerare:

- a. la quota di partecipazione del partner attuatore al finanziamento del progetto d'innovazione sostenuto; e
- b. che l'obbligo d'indennità non dovrebbe compromettere la corretta valorizzazione dei risultati del progetto.

## **Capitolo 6: Cooperazione internazionale**

### **Sezione 1: Trattati e dichiarazioni d'intenti, partecipazione della Svizzera alla cooperazione internazionale**

(Art. 28 cpv. 2 LPRI)

**Art. 42** Trattati e dichiarazioni d'intenti

<sup>1</sup> Il DEFR è autorizzato, nell'ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, a concludere trattati internazionali di portata

limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997<sup>3</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Può attribuire questa competenza alla SEFRI. Sono fatte salve le disposizioni speciali.

<sup>2</sup> Il DEFR, nell'ambito delle sue competenze secondo il capoverso 1, è autorizzato a concludere dichiarazioni d'intenti per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, in particolare nell'ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST). Può attribuire questa competenza alla SEFRI.

**Art. 43** Rinnovo di delegazioni svizzere nell'ambito di cooperazioni internazionali

<sup>1</sup> La SEFRI, nell'ambito dei trattati internazionali di cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione, è autorizzata a decretare la rielezione o il rinnovo delle delegazioni svizzere nei comitati di organizzazioni, programmi e progetti di cooperazione internazionali.

<sup>2</sup> Invita ulteriori servizi federali e gli organi di ricerca che dato il loro settore di attività hanno interesse a essere rappresentati nelle delegazioni, a formulare proposte su membri della delegazione ed esperti.

**Art. 44** Rappresentanza nel Comitato della COST

La SEFRI rappresenta la Svizzera nel Comitato di alti funzionari della COST.

**Sezione 2: Sussidi per la promozione della collaborazione svizzera a progetti di organizzazioni e programmi internazionali**

(Art. 29 cpv. 1 lett. a e b LPRI)

**Art. 45** Scopo dei sussidi

<sup>1</sup> I sussidi permettono a scienziati svizzeri, nell'ambito di un'istituzione o un'organizzazione, di:

- a. prepararsi o partecipare a progetti e programmi internazionali;
- b. integrarsi in progetti aventi grande importanza per la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza del settore scientifico svizzero all'estero;
- c. utilizzare l'infrastruttura di organizzazioni scientifiche internazionali.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni speciali, in particolare quelle per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea.

**Art. 46** Condizioni e calcolo dei sussidi

<sup>1</sup> I sussidi vengono concessi se il progetto:

- a. è di interesse nazionale;
- b. non può essere finanziato diversamente in maniera sufficiente e la

<sup>3</sup> RS 172.010

partecipazione della Svizzera non è possibile senza aiuti finanziari federali;

- c. è portato avanti da un'istituzione o un'organizzazione che garantisce l'impiego efficiente dei sussidi e che l'onere amministrativo verrà mantenuto basso.

<sup>2</sup> I sussidi sono concessi al massimo per cinque anni. Prima di un'eventuale proroga del sostegno ne viene verificato il diritto.

#### **Art. 47** Proposta

Le domande di sussidio devono essere presentate alla SEFRI e includere:

- a. il nome del richiedente;
- b. l'istituzione o l'organizzazione alla quale dovrebbe essere concesso un sussidio;
- c. una descrizione del progetto (programma o progetto), incluso il quadro finanziario;
- d. prestazioni proprie e altre partecipazioni e ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;
- e. una motivazione per la partecipazione della Svizzera, in particolare indicazioni sull'importanza scientifica e l'interesse nazionale;
- f. il sussidio federale richiesto.

#### **Art. 48** Consultazioni

La SEFRI consulta altri uffici o organi di ricerca che potrebbero essere interessati dal o al progetto.

#### **Art. 49** Decisione

<sup>1</sup> La SEFRI decide per i sussidi fino a 1 milione di franchi.

<sup>2</sup> Il DEFR decide per i sussidi superiori a 1 milione di franchi. La SEFRI presenta le domande.

<sup>3</sup> Per i sussidi superiori a 2 milioni di franchi è prima necessario ottenere il consenso del Dipartimento federale delle finanze. In tal caso, qualora non si giunga a un accordo la decisione spetta, su richiesta del DEFR, al Consiglio federale.

<sup>4</sup> I sussidi possono essere concessi tramite decisioni o nell'ambito di contratti.

### **Sezione 3: Sussidi per la cooperazione scientifica bilaterale al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali**

(Art. 29 cpv. 1 lett. c LPRI)

#### **Art. 50** Principi

<sup>1</sup> Possono essere versati sussidi a centri di ricerca universitari per la cooperazione e lo scambio con i Paesi e le regioni prioritari designati nell'ambito della politica internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione.

<sup>2</sup> La cooperazione tra centri di ricerca universitari svizzeri ed esteri è attuata mediante programmi di ricerca comuni, l'utilizzazione comune di laboratori, il conferimento di titoli universitari comuni, il finanziamento di borse per lo scambio di studenti e ricercatori e mediante progetti puntuali e attività pilota.

<sup>3</sup> I programmi e i progetti sono sostenuti se i Paesi partner garantiscono la reciprocità.

<sup>4</sup> Qualora l'interesse per la politica scientifica nazionale e l'eccellenza scientifica di un progetto lo giustifichino, è possibile prescindere dal principio di reciprocità a condizione che i promotori dei progetti o le istituzioni di promozione della ricerca mettano a disposizione mezzi adeguati.

#### **Art. 51** Designazione della leading house e definizione dei sussidi massimi

<sup>1</sup> La SEFRI può designare per i singoli Paesi o regioni prioritari una scuola universitaria svizzera quale *leading house* incaricata della gestione e dell'attuazione del programma di cooperazione. A tale scopo consulta preventivamente la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

<sup>2</sup> Il DEFR stabilisce nell'ambito dei crediti stanziati il sussidio massimo assegnato a ciascuna *leading house* per la realizzazione dei programmi di cooperazione con i Paesi o le regioni prioritari durante il periodo di sussidio quadriennale.

<sup>3</sup> La SEFRI stipula con ciascuna *leading house* un contratto di prestazioni in cui sono definiti gli obiettivi della cooperazione bilaterale, le prestazioni che la *leading house* deve fornire e le disposizioni per la presentazione dei rapporti (*reporting* e *controlling*). Nel contratto di prestazioni la SEFRI può attribuire alla *leading house* una competenza decisionale sulla scelta di progetti puntuali e attività pilota.

#### **Art. 52** Procedura per bandi di concorso comuni con Paesi e regioni prioritari

<sup>1</sup> La SEFRI incarica il FNS della pubblicazione dei bandi di concorso dei programmi nell'ambito della cooperazione scientifica bilaterale e della valutazione dei progetti, e gli attribuisce la competenza decisionale nella scelta di questi ultimi.

<sup>2</sup> Il FNS decide secondo i criteri del suo regolamento sui sussidi.

<sup>3</sup> I dettagli dei compiti secondo il capoverso 1 e i relativi sussidi vengono stabiliti nella convenzione sulle prestazioni con il FNS.

<sup>4</sup> La SEFRI può designare per i Paesi o le regioni prioritari dei comitati direttivi nazionali per la verifica dei progetti.

<sup>5</sup> Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Svizzera e dei Paesi partner verifica i progetti raccomandati dal comitato direttivo.

<sup>6</sup> Il FNS comunica ai responsabili dei progetti le decisioni.

<sup>7</sup> Il DEFR definisce in un'ordinanza i dettagli della procedura e la composizione e i compiti dei comitati direttivi e dei gruppi di lavoro.

## **Capitolo 7: Coordinamento e pianificazione**

### **Sezione 1: Coordinamento da parte del Consiglio federale**

(Art. 41-42 LPRI)

#### **Art. 53**           Politica scientifica estera

<sup>1</sup> La SEFRI elabora per il Consiglio federale periodicamente o all'occorrenza un rapporto nell'ambito delle disposizioni secondo l'articolo 41 capoverso 3 LPRI sullo stato e lo sviluppo della politica scientifica estera della Svizzera. A tale proposito considera:

- a. gli obblighi della Svizzera derivanti dai trattati internazionali;
- b. gli sviluppi nello spazio della ricerca e dell'innovazione europeo ed extraeuropeo;
- c. i provvedimenti secondo l'articolo 29 LPRI adottati nell'ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione.

<sup>2</sup> Coordina tale attività con i servizi del Dipartimento federale degli affari esteri competenti per la politica estera e gli altri servizi federali interessati e consulta il FNS e la CTI in particolare riguardo ai compiti a loro delegati secondo gli articoli 30 e 24 capoverso 4 LPRI.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale prende atto del rapporto secondo l'articolo 1 e decreta i necessari provvedimenti di coordinamento.

#### **Art. 54**           Infrastrutture di ricerca

<sup>1</sup> La SEFRI elabora per il Consiglio federale periodicamente o all'occorrenza un rapporto sullo stato e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca, in particolare delle strutture di ricerca internazionali di big science e ulteriori infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale con la partecipazione della Svizzera. A tale proposito considera:

- a. gli obblighi della Svizzera derivanti dai trattati internazionali;
- b. gli sviluppi in particolare nello spazio della ricerca e dell'innovazione europeo riguardo all'istituzione e alla gestione di infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale;
- c. le priorità di sviluppo dei settori scientifici e delle discipline in Svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- d. le relative priorità di sviluppo nel settore dei PF e nelle altre scuole universitarie.

<sup>2</sup> Consulta a tale proposito le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI, i servizi federali interessati e qualora necessario il CSSI, e garantisce le necessarie perizie scientifiche.

<sup>3</sup> Garantisce inoltre che in presenza di legami diretti con i settori particolarmente

onerosi secondo la legge federale del 30 settembre 2011<sup>4</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) vi sia un'armonizzazione materiale fra pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione secondo la LPRI e coordinamento della politica universitaria secondo la LPSU.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale prende atto del rapporto e decreta i necessari provvedimenti di coordinamento.

**Art. 55** Iniziative nazionali di promozione

<sup>1</sup> Il DEFR coordina le iniziative nazionali di promozione ai sensi della LPRI (art. 41 cpv. 5) riguardo alla loro pianificazione e realizzazione.

<sup>2</sup> Coordina tali iniziative con la procedura di pianificazione ordinaria (art. 57 e 58) e garantisce che le proposte concernenti i provvedimenti di promozione vengano presentate nell'ambito dei periodici messaggi ERI.

**Art. 56** Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico

<sup>1</sup> Il Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico è composto da rappresentanti:

- a. dei singoli servizi federali che svolgono compiti nell'ambito della ricerca del settore pubblico;
- b. dell'Amministrazione federale delle finanze.

<sup>2</sup> I membri secondo il capoverso 1 rappresentano le direzioni o le unità amministrative dei singoli servizi federali. La nomina avviene da parte dei servizi federali competenti.

<sup>3</sup> Partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato rappresentanti del FNS, della CTI e del Consiglio dei PF.

<sup>4</sup> Il Segretario o la Segretaria di Stato della SEFRI dirigono il Comitato. Possono designare un rappresentante.

## **Sezione 2: Pianificazione**

(Art. 43-48 LPRI)

**Art. 57** Programmi pluriennali  
(Art. 45 LPRI)

<sup>1</sup> Gli organi della ricerca informano nei loro programmi pluriennali sulle attività previste per il successivo periodo ERI, in particolare su:

- a. quali priorità vogliono fissare e in che misura coincidono con l'orientamento strategico della politica di promozione della ricerca e dell'innovazione della Confederazione;
- b. come prevedono di ripartire i loro mezzi rispetto all'attività svolta fino a quel momento;

<sup>4</sup> SR...AS....FF 2011 6629

- c. come vogliono coordinare le loro attività internamente e con gli altri organi di ricerca;
- d. quali effetti ci si deve attendere a livello di personale e finanziario.

<sup>2</sup> La SEFRI fissa il termine entro il quale le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI devono presentare i loro programmi pluriennali.

**Art. 58** Piano annuale di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca  
(Art. 48 LPRI)

<sup>1</sup> Durante la realizzazione del piano annuale di promozione ogni istituzione di promozione della ricerca verifica la validità del suo programma pluriennale. Le deroghe alle convenzioni sulle prestazioni stipulate sulla base dei programmi pluriennali devono essere motivate.

<sup>2</sup> Il piano di promozione indica il modo in cui devono essere utilizzati i mezzi nell'anno successivo. Gli importi sono espressi in franchi e in percentuale sull'onere complessivo; a titolo di comparazione, vengono menzionate le cifre corrispondenti dei due anni precedenti. La promozione prevista deve essere motivata.

## **Capitolo 8: Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione**

(Art. 54-55 LPRI)

### **Art. 59**

<sup>1</sup> Il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI) è una commissione consultiva permanente secondo l'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>5</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) ed è aggregata amministrativamente al DEFR.

<sup>2</sup> Dispone di una segreteria.

<sup>3</sup> Le indennità sono corrisposte ai membri del CSSI secondo le disposizioni dell'OLOGA<sup>6</sup>. I mezzi per l'esercizio del CSSI sono inseriti nel preventivo della SEFRI.

## **Capitolo 9: Disposizioni finali**

**Art. 60** Abrogazione e modifica del diritto vigente

<sup>1</sup> L'ordinanza del 10 giugno 1985<sup>7</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è abrogata.

<sup>5</sup> RS 172.010.1

<sup>6</sup> RS 172.010.1

<sup>7</sup> RU ...

<sup>2</sup> L'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>8</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

*Allegato 2 n. 1.1 sostituzione di «Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia»*

DEFR ...

Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)

<sup>3</sup> L'ordinanza ARAMIS del 14 aprile 1999<sup>9</sup> è modificata come segue:

.....

<sup>4</sup> L'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998<sup>10</sup> è modificata come segue:

*Titolo prima dell'articolo 20a*

#### **Capitolo 4a: Cooperazione internazionale**

*Art. 20a* Accordi d'esecuzione per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA)

<sup>1</sup> Il DATEC è autorizzato, nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), a concludere accordi d'esecuzione sulla cooperazione nella ricerca energetica.

<sup>2</sup> Può attribuire questa competenza all'Ufficio federale dell'energia e all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

#### **Art. 61** Disposizioni transitorie

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sul finanziamento e i sussidi federali secondo i capitoli 7 e 8 della LPSU e al massimo entro il 31 dicembre 2016, per la concessione dei sussidi overhead della CTI valgono l'articolo 10s capoverso 6 dell'ordinanza del 10 giugno 1985<sup>11</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione e la relativa disposizione transitoria del 24 novembre 2010.

#### **Art. 62** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il...

<sup>8</sup> RS 172.010.1

<sup>9</sup> RS 420.31

<sup>10</sup> RS 730.01

<sup>11</sup> RU ...